

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 28 ottobre 2006

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 19.

Istituzione della Consulta statutaria Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 luglio 2006, n. 0211/Pres.

Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegnato di natalità «*una tantum*», previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 49/1993, e successive modifiche e integrazioni. Approvazione modifiche Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 luglio 2006, n. 0214/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai comuni appartenenti alle Zone di Piano individuate nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'art. 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici. Approvazione Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 luglio 2006, n. 0218/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 20 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili. Approvazione Pag. 6

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 36.

Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006) Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per il 2006) Pag. 9

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 2006, n. 7.

Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria Pag. 11

REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2006, n. 8.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale. Pag. 11

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2006, n. 16.

Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica Pag. 14

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 13.

Disposizioni in materia di immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 ed 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.
Pag. 18

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 14.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: «Riordino e ridefinizione delle comunità montane».
Pag. 20

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 luglio 2006, n. 19.

Istituzione della Consulta statutaria.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 9 agosto 2006)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.*Istituzione*

1. La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello statuto, istituisce la consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.

2. La consulta statutaria ha sede presso il consiglio regionale.

Art. 2.*Composizione*

1. La consulta statutaria, di seguito denominata consulta, è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.

2. Ciascun componente della consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.

3. Ai componenti della consulta si applicano le norme in materia di eleggibilità e le cause di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

4. I componenti della consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.

5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.

Art. 3.*Funzioni*

1. Il Presidente della giunta regionale, il Presidente del consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su:

a) la conformità allo statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;

b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.

2. La consulta esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'art. 10 dello Statuto.

Art. 4.*Funzionamento della consulta*

1. La consulta si riunisce su convocazione del presidente.

2. La consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla consulta.

5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.

Art. 5.*Modalità ed effetti dell'espressione del parere*

1. La consulta esprime i pareri di cui all'art. 3 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del consiglio.

2. Il parere di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), deve essere espresso comunque prima dell'esame dei provvedimenti da parte dell'assemblea.

3. Gli organi regionali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del parere della consulta di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Consiglio regionale.

4. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.

5. Se i pareri di cui all'art. 3, comma 1, riferiti a provvedimenti presentati al Consiglio regionale, non vengono resi dalla consulta statutaria nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il consiglio procede all'esame dei provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

6. Il Regolamento interno del consiglio regionale stabilisce le norme di coordinamento tra l'attività della consulta e la programmazione dei lavori del consiglio e delle commissioni.

Art. 6.*Dotazione organica*

1. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta.

2. La struttura di cui al comma 1 posta alle dipendenze funzionali della consulta stessa e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del consiglio regionale e il Presidente della consulta, dall'apporto di altre strutture del consiglio regionale.

Art. 7.*Compenso e rimborso spese*

1. Ai componenti della Consulta è corrisposto un compenso di 250 euro a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

Art. 8.*Norme finali*

1. La prima seduta è convocata dal componente più anziano. La consulta nella prima seduta nomina un Presidente ed un vicepresidente.

2. La consulta approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento interno per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori.

Art. 9.*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 «Spesa per l'assemblea legislativa regionale» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 24 luglio 2006

BURLANDO

06R0530

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 luglio 2006, n. 0211/Pres.

Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità «una tantum», previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 49/1993, e successive modifiche e integrazioni. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 «Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori» e successive modifiche;

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 5, commi 51 e 52;

Visto il proprio decreto n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004 con il quale è stato approvato il «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità "una tantum" previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.»;

Ravvisata la necessità di modificare ed integrare il predetto Regolamento al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte con l'art. 5, commi 51 e 52, della citata legge regionale n. 2/2006;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 9 giugno 2006, n. 1242;

Decreta:

Sono approvate le modifiche al «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità "una tantum" previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 10 luglio 2006

ILLY

Modifiche al Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità «una tantum» previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004.

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 10
del decreto del Presidente della Regione 0259/Pres./2004*

1. L'art. 10 del «Regolamento concernente i criteri di concessione da parte dei comuni dell'assegno di natalità "una tantum" previsto dall'art. 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori) e successive modifiche ed integrazioni.», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 5 agosto 2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. (Finanziamento degli assegni di natalità). 1. L'Amministrazione regionale rimborsa ai comuni le spese sostenute per le finalità di cui all'art. 14 della legge regionale n. 49/1993.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni inviano alla direzione centrale salute e protezione sociale entro il 31 gennaio di ogni anno l'attestazione della spesa sostenuta per l'erogazione degli assegni di natalità relativa al secondo semestre dell'anno precedente ed entro il 31 luglio di ogni anno l'attestazione relativa al primo semestre dell'anno in corso.

3. Per l'erogazione di tali assegni i comuni utilizzano, in via prioritaria, la parte eventualmente eccedente dei fondi già assegnati loro nei due anni precedenti.

4. Qualora le somme eccedenti a disposizione dei comuni siano insufficienti a coprire le spese, l'Amministrazione regionale provvede a rimborsare i fondi ai comuni stessi a seguito di presentazione dell'attestazione della spesa sostenuta di cui al comma 1.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche per le spese sostenute dai comuni per i nati negli anni 2004 e 2005, e non ancora rendicontate.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0474

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
15 luglio 2006, n. 0214/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai comuni appartenenti alle Zone di Piano individuate nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'art. 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, art. 6, commi 38, 39 e 40, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere ai comuni appartenenti alle zone di Piano individuate dall'allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 421 del 3 marzo 2005, contributi per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici;

Visto l'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che prevede la procedura valutativa a graduatoria per progetti organici e complessi da realizzare successivamente alla presentazione della domanda;

Visto il testo regolamentare predisposto dalla direzione centrale ambiente e lavori pubblici, ai sensi del succitato art. 36 della legge regionale n. 7/2000;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1491 del 30 giugno 2006;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai comuni appartenenti alle zone di piano individuate dall'allegato alla delibera n. 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'art. 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 15 luglio 2006

ILLY

Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione ai comuni appartenenti alle Zone di Piano individuate dall'allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005 dei contributi previsti dall'art. 6, commi 38, 39 e 40 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 per l'installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici.

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 6, comma 39 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione «legge finanziaria 2006»), il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dal medesimo art. 6, commi 38 e 40, per l'installazione di dispositivi a segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici, finalizzati a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti.

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiano dei contributi di cui al presente regolamento, i comuni situati nelle Zone di Piano individuate nell'allegato alla deliberazione della giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005.

Art. 3.

Presentazione delle domande

1. Le domande di concessione dei contributi sono presentate entro il termine previsto dall'art. 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono corredate a pena di inammissibilità dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-illustrativa dell'intervento;
- b) preventivo analitico di spesa dell'intervento;
- c) dichiarazione attestante la sussistenza o meno di altri benefici pubblici a fronte dell'intervento;
- d) dichiarazione attestante il costo dell'IVA a carico dell'ente.

Art. 4.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la valutazione della domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, ne dà comunicazione all'ente interessato, indicandone le cause ed assegnando un termine di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

3. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, la domanda è archiviata.

4. Il responsabile del procedimento comunica all'ente interessato l'archiviazione della domanda.

Art. 5.

Assegnazione dei contributi

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale n. 7/2000 nella misura percentuale, stabilita annualmente dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 39, della legge regionale n. 2/2006, della spesa ritenuta ammissibile e nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

Art. 6.

Criteri di priorità

1. Ai fini della formazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo, costituiscono criteri di priorità in ordine decrescente, i seguenti parametri di valutazione:

- a) urgenza dell'intervento determinata dal numero medio di superamenti dei valori limite degli inquinanti rilevato dalle centraline nell'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) rilevanza dell'intervento misurata in base al transito medio di veicoli/ora relativo all'anno precedente alla presentazione della domanda di contributo;
- c) numero di giorni previsti per la cantierabilità dell'intervento;

2. In caso di parità del parametro di valutazione di cui al comma 1 lettera a), è applicato il parametro di valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma ed in caso di ulteriore parità di risultato, è applicato il parametro di cui alla lettera c) del comma stesso.

3. La domanda ammissibile al contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è accolta nei limiti possibili, a condizione che il legale rappresentante dell'ente richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile dell'istruttoria, una delle seguenti dichiarazioni:

- a) dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo;
- b) dichiarazione di accensione del contributo nella misura ridotta e di impegno, da parte dell'ente, a realizzare l'intervento nei limiti della spesa finanziabile, corredata dalla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b).

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, le disposizioni del medesimo comma si applicano alla domanda collocata in graduatoria nella posizione immediatamente successiva.

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi ed erogati sulla base della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, nella misura determinata ai sensi dell'art. 5.

2. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta l'ente beneficiario presenta la dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'attività, per la quale il contributo è stato concesso, è stata realizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia, nonché il certificato di regolare esecuzione dell'intervento finanziato o di regolare fornitura e posa in opera dei dispositivi installati.

3. Qualora la spesa ritenuta definitivamente ammissibile al contributo sia inferiore a quella inizialmente ammessa, il contributo è rideterminato applicando sull'ammontare di tale spesa la percentuale di cui all'art. 5.

Art. 8.

Norme finali

1. Le domande di concessione del contributo presentate, nel termine di cui all'art. 6, comma 39 della legge regionale n. 2/2006, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono comunque valutate ed eventualmente integrate ai sensi dell'art. 4.

2. Per le domande di cui al comma 1, il parametro di valutazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) è misurato per il periodo di trenta giorni decorrente dal ventunesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. I valori rilevati con le modalità di cui al comma 2, sono trasmessi alla Regione entro il termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di misurazione.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

06R0475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 luglio 2006, n. **0218/Pres.**

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 20 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2 agosto 2006)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, comma 17, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili;

Visto il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0374/Pres. con il quale è stato approvato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione e interventi a favore dell'ACLI di Trieste»;

Rilevata la necessità di modifiche sostanziali del regolamento sopra menzionato finalizzate alla soluzione di aspetti problematici emersi in fase di applicazione del medesimo;

Ritenuto quindi di approvare un nuovo regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, che sostituisce ed abroga il succitato vigente regolamento;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1488 dd. 30 giugno 2006;

Decreta:

È approvato il nuovo «Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili» di cui all'allegato n. 1, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 20 luglio 2006

ILLY

Regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi straordinari regionali previsti dall'art. 4, comma 19, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) per sostenere i progetti realizzati, ai sensi degli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale n. 15/2005, dalle Agenzie sociali per l'abitazione per l'inserimento abitativo dei lavoratori flessibili.

2. I progetti ammissibili ai benefici previsti dall'art. 4, commi da 17 a 19, della legge regionale n. 15/2005 sono finalizzati:

a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;

b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

3. I contributi di cui al comma 1 si configurano quali interventi straordinari nell'ambito delle finalità previste dall'art. 20 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (legge finanziaria 2005).

Art. 2.

Requisiti degli operatori

1. I contributi straordinari di cui all'art. 1 sono destinati a favore delle Agenzie sociali per l'abitazione, con sede legale nella Regione Friuli-Venezia Giulia, operanti sul territorio di una delle quattro province, ed aventi in essere convenzioni stipulate con enti pubblici, la cui finalità sia quella di gestire progetti di housing sociale quali:

a) la gestione di fondi di rotazione per concedere microprestiti non onerosi volti ad agevolare l'accesso alla locazione;

b) l'orientamento e la consulenza immobiliare;

c) l'accompagnamento all'abitare anche mediante la mediazione sociale;

d) la gestione di immobili a favore di soggetti vulnerabili a rischio di emarginazione sociale o in difficoltà anche temporanea.

2. Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 l'agenzia sociale per l'abitazione si serve del lavoro di propri collaboratori nonché, eventualmente, di personale volontario e di enti no-profit del terzo settore, ivi comprese cooperative sociali, e garantisce l'idoneità professionale degli operatori addetti alle attività medesime.

Art. 3.

Requisiti dei beneficiari

1. I beneficiari dei servizi e dei microprestiti gestiti ed erogati dalle agenzie sociali per l'abitazione nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1, comma 2, sono i lavoratori flessibili aventi cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i lavoratori flessibili stranieri, purché in regola con la legislazione concernente la disciplina dell'immigrazione e con le norme sulla condizione dello straniero.

2. È considerato lavoratore flessibile, ai fini del presente regolamento, il soggetto che sia prestatore di lavoro, in base a una delle seguenti tipologie contrattuali:

a) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;

b) contratto di lavoro interinale;

c) contratto di formazione lavoro;

d) contratto di lavoro intermittente, di cui al titolo V, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30);

e) contratto di lavoro ripartito, di cui al titolo V, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;

f) contratto di apprendistato, di cui al titolo VI, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;

g) contratto di inserimento, di cui al titolo VI, capo II, del decreto legislativo n. 276/2003;

h) contratto di lavoro a progetto, di cui al titolo VII, capo I, del decreto legislativo n. 276/2003;

3. Per accedere agli interventi realizzati dalle Agenzie sociali per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, i lavoratori flessibili, come definiti al comma 2, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) titolarità di contratto di lavoro;

b) residenza nella regione;

e) titolarità di un indicatore della situazione economica equivalente inferiore ad euro 21.433,36, quale risultante da dichiarazione ISEE in corso di validità.

Art. 4.

Progetti finanziabili e spese ammissibili a contributo

1. I progetti delle agenzie sociali per l'abitazione sono finalizzati:

a) all'erogazione di servizi per l'accesso al mercato della locazione ivi compresa l'attività di consulenza immobiliare, di mediazione, nonché di coordinamento e di divulgazione dei servizi sul territorio regionale;

b) alla gestione di fondi di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi necessari ad ammortizzare i costi previsti nel contratto di locazione e derivanti dalla stipula del medesimo.

2. Al fine della determinazione della spesa ammissibile, i progetti devono essere corredati di un preventivo della spesa totale nel quale siano distinti, con separata evidenza, i fabbisogni per:

a) le spese finalizzate alla gestione del progetto, concernenti l'attività amministrativa, di istruttoria, di consulenza immobiliare, di mediazione sociale, di coordinamento, di divulgazione dei servizi per l'accesso al mercato della locazione;

b) la costituzione del fondo di rotazione, finalizzato all'erogazione di microprestiti a tasso gratuito, per far fronte all'ammontare della cauzione richiesta dal proprietario, nonché per la copertura degli ulteriori costi previsti nel contratto di locazione o comunque derivanti dalla stipula del medesimo.

3. Sono ammissibili a contributo le spese rientranti nelle tipologie di cui al comma 2, al netto di qualsiasi agevolazione pubblica.

Art. 5.

Presentazione delle domande

1. Le Agenzie sociali per l'abitazione devono presentare entro il 1° marzo di ogni anno alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - apposita domanda per la concessione dei contributi straordinari, corredata:

a) dei dati costitutivi e dello Statuto dell'Agenzia sociale per l'abitazione, quale soggetto proponente il progetto;

b) della convenzione in essere con altro ente pubblico;

c) del progetto da realizzare, con l'indicazione delle finalità e degli obiettivi da perseguire;

d) di un preventivo della spesa totale del progetto, redatto ai sensi del disposto di cui all'art. 4, comma 2, con separata evidenza dei fabbisogni relativi alle spese finalizzate alla gestione del progetto e alle spese per l'erogazione di microprestiti, con indicazione delle eventuali giacenze derivanti dall'anno precedente, ivi compresi i rientri del fondo di rotazione e gli interessi maturati sul conto corrente finalizzato alla gestione del fondo medesimo;

e) di un regolamento che disciplini le modalità di gestione del fondo di rotazione, di erogazione e di rientro - con affluenza al fondo stesso - dei prestiti, nonché di restituzione alla Regione della giacenza del fondo ai sensi dell'art. 12;

f) di una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi richiesti e ottenuti per le medesime finalità.

Art. 6.

Ripartizione delle risorse

1. L'amministrazione regionale provvede preliminarmente al riparto delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per le finalità di cui all'art. 4, comma 17, della legge regionale n. 15/2005, su base territoriale provinciale, con riferimento alla popolazione residente nelle quattro province desunta dall'ultima rilevazione disponibile, secondo la proporzione seguente:

100% delle risorse regionali	:	sommatoria della popolazione totale residente nelle 4 Province regionali	= X :	popolazione totale residente singola Provincia regionale
------------------------------	---	--	-------	--

2. Le risorse finanziarie regionali ripartite su base provinciale ai sensi del comma 1 sono successivamente ripartite con lo stesso atto, in base al fabbisogno di spesa ritenuto ammissibile, tra le Agenzie sociali per l'abitazione, operanti in ogni singola Provincia, che hanno presentato domanda di contributo, secondo la proporzione seguente:

100% delle risorse regionali determinate per ogni singola provincia	:	sommatoria del fabbisogno delle Agenzie sociali operanti nell'ambito di ogni singola provincia, ritenuto ammissibile	= X :	fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale ritenuto ammissibile
---	---	--	-------	---

3. Per fabbisogno di ogni singola Agenzia sociale si intende il preventivo totale di spesa distinto in fabbisogno per le spese di gestione del progetto ed in fabbisogno per l'erogazione di microprestiti, definito ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d).

Art. 7.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. L'importo del contributo concedibile ad ogni singola Agenzia sociale in base alla proporzione di cui all'art. 6, comma 2, è concesso ed erogato nella misura del 50% per le spese di gestione del progetto e nella misura del restante 50% per il fondo di rotazione per i microprestiti, salvo quanto disposto dal comma 2, e comunque nei limiti d'importo dei due diversi fabbisogni ritenuti ammissibili per le due tipologie di spesa.

2. Il contributo concesso ai sensi del comma 1 per la gestione del fondo di rotazione per i microprestiti è erogato al netto dalle eventuali giacenze derivanti dall'anno precedente, ivi compresi i rientri del fondo e gli interessi maturati sul conto corrente, che conseguentemente sono compensati ai sensi dell'art. 54 della legge regionale n. 7/2000 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Qualora in sede di esame della rendicontazione e di applicazione del comma 1, si rilevi che le giacenze del fondo per i microprestiti siano superiori al contributo da concedere per le medesime finalità per l'anno successivo all'agenzia sociale ai sensi del comma 1, la differenza tra giacenze e contributo è comunque restituita all'amministrazione regionale.

4. Il pagamento dei contributi straordinari alle agenzie sociali per l'abitazione avviene in via anticipata in unica soluzione.

Art. 8.

Modalità di gestione del fondo di rotazione

1. Tutti i movimenti contabili relativi alla gestione delle risorse finanziarie destinate al fondo di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), devono essere effettuati tramite apposito conto corrente bancario o postale, il cui estratto conto costituisce parte integrante del rendiconto previsto dall'art. 9.

2. I rientri derivanti dalla restituzione dei microprestiti non onerosi affluiscono nuovamente al fondo di rotazione per il loro riutilizzo per le medesime finalità; affluiscono altresì al fondo di rotazione gli interessi maturati sul conto corrente acceso per la gestione dello stesso.

Art. 9.

Controllo e rendicontazione della spesa

1. Entro il 1° marzo dell'anno successivo all'assegnazione, a titolo di rendicontazione e al fine della valutazione di efficacia dell'intervento, le agenzie sociali per l'abitazione trasmettono alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - una relazione illustrativa sullo svolgimento del progetto, con separata evidenza:

a) delle spese sostenute per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 4, comma 1, lettera a);

b) della situazione dei microprestiti non onerosi attivati nell'anno precedente, dalla quale risultino numero e ammontare dei medesimi;

c) del piano di rientro delle rate di ammortamento nel fondo di rotazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera b);

d) dell'eventuale morosità registrata.

2. Entro il termine di cui al comma 1 e ai fini ivi indicati, le agenzie sociali per l'abitazione devono altresì produrre:

a) gli originali delle fatture o di altri titoli di spesa quietanzati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);

b) l'estratto conto relativo al saldo del conto corrente inerente il fondo di rotazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), al 31 dicembre dell'anno precedente, dal quale risultino i movimenti del fondo e gli interessi maturati, che restano acquisiti al fondo;

c) una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante i contributi pubblici richiesti e ottenuti per le medesime finalità.

3. La direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio edilizia residenziale - può disporre ispezioni e controlli allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti e la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte dall'agenzia sociale per l'abitazione, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento.

4. Il contributo è definitivamente determinato sulla base della documentazione prodotta ai sensi dei commi 1 e 2, con riferimento alle spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

Art. 10.

Pubblicità

1. Nella pubblicizzazione e gestione dell'attività relativa all'attuazione del progetto, l'agenzia sociale per l'abitazione evidenzia il ruolo dell'amministrazione regionale come ente finanziatore del progetto.

Art. 11.

Cause di scioglimento del fondo e restituzione giacenza finale alla Regione

1. La cessazione dell'attività dell'agenzia sociale per l'abitazione, ovvero la revoca del contributo, comportano, a carico della stessa, la restituzione all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività o dalla revoca del contributo, delle risorse regionali ancora disponibili e giacenti per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) e b), ed altresì dell'intero importo dei rientri ancora dovuti all'agenzia stessa.

Art. 12.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trova applicazione la legge regionale n. 7/2000.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Relativamente all'anno 2006 le domande delle agenzie sociali per l'abitazione, sono presentate alla Regione entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. I criteri di utilizzo del contributo previsti dal presente regolamento si applicano anche agli interventi dell'anno 2006, avviati in base all'opzione prevista dall'art. 6, comma 48, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, dalle agenzie sociali per l'abitazione e dall'ACLI di Trieste con i contributi concessi nell'anno 2005 per le finalità di cui all'art. 4, comma 19, della legge regionale n. 15/2005 e per le finalità di cui all'art. 4, comma 78, della legge regionale n. 1/2005, come modificato dall'art. 4, comma 22, della legge regionale n. 15/2005.

3. In applicazione del comma 2 e dell'art. 7, commi da 1 a 3, i contributi concessi nell'anno 2005 per i quali sia intervenuta l'opzione di utilizzo per l'attività 2006 sono finalizzati nella misura del 50% per le spese di gestione del progetto e nella misura del restante 50% per il fondo di rotazione per la concessione di microprestiti non onerosi, e comunque nei limiti d'importo dei due diversi fabbisogni rappresentati per l'anno 2006 ai sensi del comma 4 per le due tipologie di spesa e ritenuti ammissibili. Eventuali eccedenze del contributo concesso rispetto al fabbisogno ritenuto ammissibile sono restituite all'amministrazione regionale con le modalità di cui alla legge regionale n. 7/2000.

4. Al fine dell'applicazione del comma 3, le agenzie sociali per l'abitazione e l'ACLI di Trieste presentano, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione dell'opzione fatta ai sensi dell'art. 6, comma 48, della legge regionale n. 2/2006 per l'utilizzo a favore dell'attività 2006 dei contributi concessi nell'anno 2005 per le finalità indicate al comma 2, dalla quale risulti il fabbisogno per l'anno 2006, distintamente per le finalità di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e b).

Art. 14.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 0374/Pres. (regolamento di esecuzione dell'art. 4, comma 20, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15, concernente interventi a favore delle agenzie sociali per l'abitazione ed interventi a favore dell'ACLI di Trieste. Approvazione).

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

06R0476

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 36.

Ambito di applicazione nell'ordinamento regionale dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 26 del 9 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini della determinazione del rimborso spese mensile onnicomprensivo spettante ai consiglieri per le missioni nel territorio regionale, le percentuali di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 4 agosto 1986, n. 37 (trattamento economico di missione dei consiglieri regionali), sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica e di funzione dei consiglieri, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria per il 2006»).

2. La riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005 non si applica alla diaria mensile per rimborso spese né al rimborso delle spese di trasporto spettanti ai consiglieri ai sensi, rispettivamente, degli articoli 4 e 4-bis della legge regionale 13 giugno 1983, n. 47 (indennità e rimborso spese ai consiglieri regionali).

3. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno vitalizio spettante ai consiglieri cessati dal mandato, le percentuali di cui all'art. 12 della legge regionale 13 giugno 1983, n. 48 (norme sulla previdenza, l'assicurazione infortuni e l'indennità di fine mandato ai consiglieri della Regione Toscana), sono calcolate senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

4. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di fine mandato spettante ai consiglieri cessati dal mandato stesso, la misura di cui all'art. 25 della legge regionale n. 48/1983 è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

5. In relazione a quanto disposto ai commi 3 e 4, la trattenuta obbligatoria sull'indennità mensile di carica dei consiglieri, di cui all'art. 2-bis della legge regionale n. 47/1983, è calcolata senza tenere conto della riduzione del 10 per cento della suddetta indennità mensile di carica, di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

6. Le disposizioni della presente legge decorrono dalla data di applicazione della riduzione del 10 per cento dell'indennità mensile di carica e di funzione dei consiglieri, ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 luglio 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2006.

06R0505

LEGGE REGIONALE 28 luglio 2006, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per il 2006).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 26 del 9 agosto 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Inserimento del capo IX-bis nel titolo II della legge regionale n. 70/2005

1. Nel titolo II della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (legge finanziaria per l'anno 2006), è inserito il seguente:

«Capo IX-bis

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)».

Art. 2.

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo il capo IX-bis della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002). — 1. Dopo la lettera d-bis) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale

26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserita la seguente lettera:

«d-ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle erogazioni ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria.».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 41-bis nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 41 della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis (Interventi per il completamento dei processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa della struttura operativa e della dirigenza regionale). — 1. Al fine di sostenere i processi di riorganizzazione della struttura operativa e della dirigenza regionale avviati ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 (ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 «Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale»), e di valorizzare il personale nel quadro del nuovo assetto istituzionale, a decorrere dal 2006 le risorse previste dall'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) 23 dicembre 1999 (C.C.N.L. per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali) sono incrementate di euro 300.000,00, comprensivi degli oneri riflessi.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1 sono apportate le seguenti variazioni per competenza al bilancio di previsione 2006 ed al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2006-2008: Anno 2006

In diminuzione:

UPB 741 «Fondi - spese correnti», euro 300.000,00.

In aumento:

UPB 711 «Funzionamento della struttura regionale - spese correnti», euro 300.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 46-ter nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 46-bis della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente:

«Art. 46-ter (Potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane). — 1. Al fine di assicurare la razionalizzazione ed il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, la giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di una partecipazione azionaria pari al 51 per cento del capitale sociale nella società «Aerelba S.p.a.», con sede in Marina di Campo, tramite l'acquisto di azioni del valore nominale di euro 51,65 per un importo complessivo di euro 346.900,00.

2. Per le medesime finalità indicate al comma 1 è autorizzata la sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla società «Seam - Società per l'esercizio Aeroporto della Maremma S.p.a.», con sede in Grosseto, nella misura proporzionale alla quota posseduta, pari al 50 per cento del capitale sociale, per un importo complessivo di euro 53.100,00.

3. Per l'acquisizione della partecipazione azionaria e per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 400.000,00 cui si fa fronte mediante stanziamento iscritto nella UPB 311 «Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - spese di investimento «del bilancio di previsione 2006.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 46-quater nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 46-ter della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente:

«Art. 46-quater (Contributo straordinario all'ARPAT). — 1. È autorizzato per l'anno 2006 un contributo straordinario di euro 2.000.000,00 in favore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT), al fine di assicurare la realizzazione del processo di potenziamento ed adeguamento dei laboratori dell'Agenzia nel corso del presente esercizio.

2. La giunta regionale provvede con propria deliberazione alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1 su presentazione di specifico progetto da parte dell'ARPAT.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento, iscritto nell'UPB 143 «Istituzione e sviluppo enti, agenzie e società regionali - spese di investimento» del bilancio di previsione 2006.».

Art. 6.

Inserimento dell'art. 46-quinquies nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 46-quater della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente:

«Art. 46-quinquies (Interventi per il rilancio delle attività fieristiche e congressuali di Firenze Fiera S.p.a.). — 1. Per l'attivazione del piano industriale 2006-2008, finalizzato al rilancio della società «Firenze Fiera S.p.a.» con sede in Firenze, la giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla predetta società nella misura, proporzionale alla quota posseduta, di 279.730 nuove azioni del valore nominale di euro 3,96 per complessivi euro 1.107.730,80.

2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale delle società è autorizzata la spesa di euro 1.170.730,80 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 «Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento» del bilancio di previsione 2006.».

Art. 7.

Inserimento dell'art. 46-sexies nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 46-quinquies della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente:

«Art. 46-sexies (Offerta termale). — 1. Al fine di assicurare la valorizzazione ed il potenziamento dell'offerta termale in Toscana, la giunta regionale è autorizzata all'acquisizione dell'aumento di capitale della società «Terme di Casciana S.p.a.», con sede in Casciana Terme, nella misura, proporzionale alla quota posseduta pari al 50 per cento del capitale sociale, di n. 323.705 nuove azioni del valore nominale di euro 3,51 per complessivi euro 1.136.204,55.

2. Per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società è autorizzata la spesa di euro 1.136.204,55 cui si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 532 «Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento» del bilancio di previsione 2006.».

Art. 8.

Inserimento dell'art. 46-septies nella legge regionale n. 70/2005

1. Dopo l'art. 46-sexies della legge regionale n. 70/2005 è inserito il seguente:

«Art. 46-septies Interventi diretti a favorire la continuità retributiva in favore dei lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS). — 1. Per l'anno 2006 è istituito un apposito fondo di euro 200.000,00 per la copertura degli interessi dovuti per operazioni di anticipazione bancaria finalizzate a garantire la continuità dell'erogazione ai lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) nel periodo intercorrente tra la concessione della cassa integrazione e l'effettiva erogazione da parte dell'Istituto nazionale previdenza sociale (I.N.P.S.).

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato ai lavoratori in CIGS dipendenti in imprese interessate da procedure concorsuali ovvero in crisi aziendale aggravata da una situazione finanziaria ostativa all'anticipazione del trattamento di CIGS. I criteri e le modalità di gestione e organizzazione del fondo sono stabiliti dalla giunta regionale.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritti nell'UPB 612 «Lavoro - spese correnti» del bilancio di previsione 2006.».

Art. 9.

Modifica all'art. 105-quinquies della legge regionale n. 1/2005

1. La tabella allegato A di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 105-quinquies della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come modificata con legge regionale 21 giugno 2006, n. 24, è sostituita dalla seguente:

«ALLEGATO A

Tabella ai sensi dell'art. 105-quinquies della legge regionale n. 1/2005

Contributo per le spese di istruttoria

Tipologia	Autorizzazioni, depositi a controllo obbligatorio ed a campione tariffa in euro	Tipologia	Depositi Tariffa in euro
A	Tariffa per ciascun metro cubo, fino ad un max di 5.000 mc	A	Tariffa per ciascun metro cubo
B	Tariffa per ciascun metro cubo, fino ad un max di 5.000 mc	B	Tariffa per ciascun metro cubo
C	Per l'intero intervento	C	Per l'intero intervento
D	Per l'intero intervento	D	Per l'intero intervento
D1	Per l'intero intervento	D	Per l'intero intervento
E	Per l'intero intervento	E	Per l'intero intervento

Tipologia A - Nuove costruzioni fino ad un max di 5.000 mc.

Tipologia B - Adeguamento sismico fino ad un max di 5.000 mc.

Tipologia C - Miglioramento sismico.

Tipologia D - Costruzioni a cui non è applicabile la tariffa per metro cubo (ad es., ponti, gallerie, strade, viadotti, impianti sportivi, ecc.).

Tipologia D1 - Costruzioni minori a cui non è applicabile la tariffa per metro cubo (ad es., muri sostegno, opere geotecniche, piscine, ecc.).

Tipologie E - Varianti.».

2. Dopo il comma 3, dell'art. 105-quinquies della legge regionale n. 1/2005, come modificata con legge regionale n. 24/2006, è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. I contributi per le spese di istruttoria non sono corrisposti nel caso di progetti riferiti a interventi di riparazione dei danni da eventi calamitosi o di miglioramento sismico preventivo ai sensi della legge regionale 30 luglio 1997, n. 56 (Interventi sperimentali di prevenzione per la riduzione del rischio sismico).».

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 luglio 2006

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2006.

06R0506

REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 6 giugno 2006, n. 7.

Regolamento di attuazione delle norme per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 5 luglio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO;

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1, dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione all'art. 3 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 - Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria.

Art. 2.

Ripartizione dei finanziamenti

1. Il programma annuale di cui all'art. 4, comma 3, della legge n. 24/2002, sulla base delle finalità individuate, ripartisce per ciascun anno le risorse finanziarie disponibili, destinando:

a) una quota complessiva alle tipologie di attività previste all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della legge regionale n. 24/2002;

b) una quota complessiva alle tipologie di attività previste all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 24/2002.

2. Con il programma annuale di cui al comma 1, la quota complessiva di cui al comma 1, lettera b), è ripartita tra le comunità montane, definendone i criteri di riparto e le relative procedure di assegnazione.

3. Il programma annuale di cui al comma 1, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse già ripartite o per concorrere ad ulteriori risorse che si rendessero utilizzabili, può rimodulare la ripartizione di cui ai commi 1 e 2.

4. Eventuali eccedenze delle risorse assegnate ad una comunità montana e non utilizzate nell'annualità di riferimento sono destinate alla stessa a valere per la successiva annualità.

Art. 3.

Bandi

1. I contributi previsti dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 24/2002 sono concessi, nel rispetto della programmazione di cui all'art. 4 della legge regionale n. 24/2002, in base a:

a) un bando regionale, approvato con determinazione dirigenziale, con riferimento alle tipologie di attività previste all'art. 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), e m) della legge regionale n. 24/2002;

b) un bando approvato da ciascuna comunità montana con riferimento alle tipologie di attività previste all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale n. 24/2002;

c) in alternativa a quanto previsto alla lettera b), più comunità montane possono predisporre un unico bando.

Art. 4.

Istruttoria

1. Il Servizio competente della Regione e le comunità montane, per gli interventi di rispettiva competenza, effettuano l'istruttoria e la formazione delle graduatorie entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando.

2. Il Servizio competente della Regione e le comunità montane, per l'istruttoria di cui al comma 1, e per l'accertamento finale di cui all'art. 5, comma 1, possono avvalersi dell'Agenzia regionale Umbra per lo Sviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA, che svolge tale attività a titolo gratuito.

Art. 5.

Liquidazione del contributo

1. Il Servizio competente della Regione e le comunità montane provvedono, per gli interventi di rispettiva competenza, all'accertamento finale e alla liquidazione dei contributi.

Art. 6.

Comunicazioni

1. Le comunità montane comunicano, anche tramite posta elettronica, al Servizio competente della Regione:

a) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di scadenza del bando il numero di domande presentate e la spesa richiesta, distinta per tipologia di intervento;

b) entro e non oltre quindici giorni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria l'importo complessivo delle risorse finanziarie necessarie per la concessione dei contributi, distinte per tipologia di intervento;

c) entro centoventi giorni dalla data di trasferimento dei fondi regionali l'elenco dei beneficiari e gli importi liquidati distinti per tipologia di intervento e eventuali osservazioni per i successivi programmi annuali.

2. L'omessa comunicazione di cui al comma 1, lettera c), comporta la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti per l'anno successivo.

3. Le comunicazioni di cui al comma 1, sono trasmesse dall'ARUSIA, oltre che al Servizio competente della Regione, anche alle rispettive comunità montane, nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 28 giugno 2006

LORENZETTI

06R0470

REGOLAMENTO REGIONALE 28 giugno 2006, n. 8.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 5 luglio 2006)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1, dello statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2

1. Al comma 1 dell'art. 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole: «Le province, in collaborazione con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.)» sono sostituite dalle parole: «I comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia - ATC».

Art. 2.

Integrazione dell'art. 3

1. Al comma 1 dell'art. 3 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo la parola «individuale» sono aggiunte le parole «esclusivamente nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in forma collettiva».

Art. 3.

Modificazioni e integrazione dell'art. 4

1. Al comma 1 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 34/1999, le parole «, con il Piano faunistico venatorio provinciale,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 34/1999, è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 4 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all'approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia, nelle aree vocate per il cinghiale, dei distretti e dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L'individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell'area vocata di ogni ATC. Dalla stagione venatoria 2007/2008 il prelievo in battuta è consentito esclusivamente all'interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.»

Art. 4.

Modificazioni e integrazioni dell'art. 5

1. Il comma 2 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«2. L'iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori, dal caposquadra designato al comitato di gestione dell'ATC competente, entro il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l'indirizzo ed il distintivo adottato nonché l'elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 la qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dai comitati di gestione dell'ATC competente. La domanda indica uno o più comprensori, distretti o settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l'esercizio del prelievo venatorio.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999 e aggiunto il seguente:

«2-bis. Il caposquadra viene eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all'ATC di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l'elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell'elenco depositato presso l'ATC nella stagione precedente.»

3. Al comma 3 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «i comitati di gestione degli ATC ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione, distretto o settore il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.»

4. Il comma 4 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«4. L'iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l'accesso e secondo le modalità in essi previste.»

5. Al comma 5 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, le parole «fino ad un massimo di cinque» sono sostituite dalle parole «anagraficamente fino ad un massimo di dieci».

6. Il comma 6 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«6. I Comitati di gestione degli ATC provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1, assegnandole ai comprensori, ai distretti o ai settori tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed ATC;
 - b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1;
 - c) residenza della squadra nel distretto richiesto;
 - d) residenza della squadra nel comprensorio richiesto;
 - e) residenza della squadra nell'ATC;
 - f) residenza della squadra in provincia;
 - g) residenza della squadra nel territorio della Regione Umbria.
- Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti.»

7. Dopo il comma 6 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata, nell'ordine, a partire dalla stagione venatoria 2007/2008, al distretto ed al settore e deve trovare applicazione uniforme sull'intero territorio dell'ATC.

6-ter. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all'art. 12-bis, del distretto a cui sono state assegnate.»

8. Al comma 8 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all'ATC di iscrizione della squadra.»

9. Al comma 9 dell'art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, le parole «un numero distintivo ed un modulario per i verbali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero distintivo, un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti.»

Art. 5.

Modificazione dell'art. 6

1. Al comma 1 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 34/1999, la locuzione «50 o non meno di 20» è sostituita dalla locuzione: «settantanta e non meno di venti».

2. Il comma 3 dell'art. 6 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Le squadre non possono effettuare congiuntamente l'esercizio venatorio.»

Art. 6.

Modificazione e integrazione all'art. 7

1. Il comma 1 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«1. Per ogni cacciata è designato un capobattuta tra quelli indicati nell'elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell'art. 5. Il verbale di battuta, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla battuta la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti è compilato e sottoscritto dal capobattuta prima dell'inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza, al controllo presso il punto di presa di possesso del settore.»

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo la parola: «cacciata» sono aggiunte le parole: «e delle relative schede allegate».

3. Alla lettera f) del comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 34/1999, il segno di punteggiatura «.» è sostituito dal segno di punteggiatura «;».

4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 7 del regolamento regionale n. 34/1999, sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) dell'apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra;

f-ter) dell'inserimento di ulteriori partecipanti sopraggiunti durante lo svolgimento della battuta, previa annotazione sul verbale.»

Art. 7.

Modificazioni e integrazioni all'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, le parole «il numero attribuitogli» sono sostituite dalle parole: «la tabella di iscrizione fornita».

2. Il comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«2. Ciascuna squadra non può prendere possesso contemporaneamente di più settori ed occupare lo stesso settore per due giorni consecutivi di caccia alla specie. La disposizione non si applica ai settori che sono stati assegnati alle squadre.»

3. Al comma 3 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo la parola: «battuta» sono aggiunte le parole: «e la tabella di cui al comma 1, è rimossa al termine della battuta stessa.»

4. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Qualora nello stesso momento due o più squadre vogliano prendere possesso dello stesso settore o cacciare nella stessa zona, si procede mediante sorteggio tra i capibattuta ad individuare la squadra che effettuerà la battuta.»

5. Il comma 5 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 34/1999, è abrogato.

Art. 8.

Modificazione e integrazioni all'art. 9

1. Al comma 2 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999, le parole «non devono essere apposti prima dell'alba del giorno stesso di svolgimento della cacciata e» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo le parole: «deve indossare» sono aggiunte le parole: «giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché».

3. Al comma 4 dell'art. 9 del regolamento regionale n. 34/1999, dopo le parole «L'inizio della battuta» sono aggiunte le seguenti: «non può avvenire prima delle ore nove e trenta e».

Art. 9.

Modificazione e integrazione all'art. 11

1. Al comma 1 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 34/1999, il periodo «I braccieri e i battitori possono usare anche le cartucce a salve.» è soppresso.

2. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 34/1999 il segno di punteggiatura «.» è sostituito dal segno di punteggiatura «;».

3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'art. 11 del regolamento regionale n. 34/1999, sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) l'uso e la detenzione di cartucce a salve;

b-ter) l'uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.».

Art. 10.

Modificazioni e integrazioni all'art. 12

1. La rubrica dell'art. 12 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituita dalla seguente: «Abbattimenti ed interventi di contenimento».

2. Il comma 1 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di gestione dell'ATC può proporre alla provincia competente:

a) la predisposizione di piani di abbattimento al fine di razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'art. 8 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19;

b) la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi prioritariamente con le squadre iscritte nel distretto dove sono proposti gli interventi.».

3. Il comma 3 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 34/1999, è sostituito dal seguente:

«3. Le squadre collaborano con l'Osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 12 del regolamento regionale n. 34/1999, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I concessionari di aziende faunistico venatorie (AFV), aziende agriturismo venatorie (AATV) e Centri privati di riproduzione fauna selvatica sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie.».

Art. 11.

Integrazione del regolamento regionale n. 34/1999

1. Dopo l'art. 12 del regolamento regionale n. 34/1999, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-bis (Piano di gestione della specie). — 1. Il comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell'art. 19 della legge n. 157/1992.».

Art. 12.

Integrazione all'art. 13

1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 del regolamento regionale n. 34/1999, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il comitato di gestione dell'ATC competente può rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione precedente:

a) non ha effettuato alcuna battuta;

b) non ha abbattuto alcun capo;

c) sia stato accertato da parte degli organi di vigilanza competenti, l'abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale, durante lo svolgimento delle battute.

1-ter. Il Comitato di gestione dell'ATC competente, previa diffida, può rifiutare l'iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se:

a) non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d'intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per territorio, ai fini della gestione e del contenimento della specie cinghiale;

b) sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti;

c) non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento.

1-quater. Ogni cacciatore iscritto deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle battute effettuate dalla propria squadra, qualora la stessa effettui un numero di battute superiore a cinque, pena l'esclusione dalla squadra nell'anno successivo, fatti salvi comprovati impedimenti.».

Art. 13.

Norme transitorie

1. Per la stagione venatoria 2006/2007 nel territorio non interessato da settori, ma comunque compreso nella zona vocata, è possibile la caccia in forma collettiva purché le squadre mantengano una distanza minima di metri cinquecento tra loro; l'apposizione di cartelli di avviso determina l'occupazione della zona interessata dalla battuta.

2. Per la stagione venatoria 2006/2007 non è richiesta la qualifica di capobattuta di cui all'art. 5, comma 2 del regolamento regionale n. 34/1999, così come modificato dal presente regolamento.

3. Per la stagione venatoria 2006/2007 l'iscrizione della squadra all'ATC competente di cui all'art. 5, comma 2 del regolamento regionale n. 34/1999, così come modificato dal presente regolamento, deve essere presentata entro il 15 luglio 2006.

4. Per la stagione venatoria 2006/2007 non si applica l'assegnazione di cui al comma 6, art. 5 del regolamento regionale n. 34/1999, così come modificato dal presente.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 28 giugno 2006

LORENZETTI

06R0471

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2006, n. 16.

Disposizioni di adeguamento normativo per il funzionamento delle strutture e per la razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 35 del 21 giugno 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni di razionalizzazione della finanza regionale e funzionamento delle strutture

1. All'alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, fermo quanto disposto dall'art. 47 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003), si provvede mediante procedura di evidenza pubblica. In via prioritaria si procede all'alienazione mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento. Si può procedere all'alienazione di beni immobili ricorrendo alla trattativa privata nei seguenti casi:

a) quando gli incanti precedentemente esperiti siano andati deserti;

b) quando l'ubicazione, la consistenza ed il limitato valore dei beni, ne restringono l'interesse sul mercato e la commerciabilità. In tal caso la trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento attraverso idonea pubblicizzazione; qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa;

c) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione; tale diritto è riconosciuto ai conduttori ed ai concessionari, anche nel caso in cui, scaduto il relativo contratto, siano ancora nel godimento del bene ed in regola con i crediti richiesti dall'amministrazione;

d) quando i beni vengano alienati in favore di enti pubblici ovvero in favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse;

e) in caso di permuta dei beni con altri di proprietà pubblica o privata d'interesse dell'amministrazione. La permuta è disposta dalla giunta regionale con deliberazione motivata e sulla base di stime acquisite in conformità del disposto dell'art. 47, comma 5, della legge regionale n. 7/2003 recante: disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003).

Al fine di accelerare le procedure previste per la soppressione dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di pescara, secondo il disposto dell'art. 26 della legge regionale 26 giugno 1997, n. 54, recante: Ordinamento della organizzazione turistica regionale, il commissario liquidatore è autorizzato, oltre a quanto già previsto ai commi 4 e 5 del predetto art. 26, a porre in essere contratti di lease-back con oggetto il Complesso turistico sportivo «Le Naiadi» allo scopo di non privare l'ente del possesso dell'immobile in vista dei Giochi del Mediterraneo e di ospitarvi il Centro direzionale degli stessi. Il ricavato dovrà essere riversato alla Regione Abruzzo. La giunta regionale, per il tramite della competente direzione e previo parere delle commissioni consiliari competenti, può autorizzare l'utilizzo di quota parte del ricavato per la definizione delle residue posizioni debitorie a carico dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara, per le quali il commissario liquidatore presenta apposita relazione contabile sulla complessiva situazione della gestione liquidatoria.

2. Alla legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«2. Mediante provvedimenti amministrativi della giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni»;

b) dopo il comma 3 dell'art. 25 è inserito il seguente comma:

«3-bis. La giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l'adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici»;

c) dopo il comma 4 dell'art. 25 sono inseriti i seguenti commi:

«4-bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l'istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse al consiglio regionale entro venti giorni dall'adozione»;

«4-ter. La giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali».

3. Alla legge regionale 31 dicembre 2005, n. 47 recante: Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 18 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 3/2002 ad introdurre variazioni al bilancio per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da convenzioni»;

b) dopo l'art. 23 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 23-bis — 1. La giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l'istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell'entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio».

«Art. 23-ter — 1. La giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali».

4. Al fine di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, la giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso operazioni derivate anche diverse da quelle indicate nell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale n. 389/2003, comprese le operazioni: che annullano, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni derivate, anche al fine di poter perfezionare nuove operazioni in derivati sul medesimo sottostante; che modificano in modo sintetico le operazioni derivate preesistenti; indicizzate a parametri diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 389/2003. La giunta regionale è autorizzata, altresì, a rinegoziare, secondo le forme tecniche in uso sui mercati, i termini e le condizioni dei prestiti obbligazionari emessi. La «vita media» dei prestiti obbligazionari rinegoziati non potrà superare i trenta anni a partire dalla data di decorrenza della rinegoziazione stessa. Ai fini del presente articolo, per «vita media» si intende il tempo medio, espresso in anni, richiesto per rimborsare il debito residuo delle obbligazioni, calcolato nel periodo intercorrente tra la decorrenza della rinegoziazione e l'ultima scadenza, ponderato con gli importi in linea capitale rimborsati ad ogni singola data di pagamento. La giunta regionale, in merito alle operazioni da concludere ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, informa preventivamente la 1^a commissione consiliare e successivamente da comunicazione dell'esito. L'autorizzazione di cui al presente comma si intende concessa fino al 31 dicembre 2006.

5. L'art. 23 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 recante: Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici, è sostituito nei seguenti termini:

«Art. 23. — 1. La gestione finanziaria dell'ARIT è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al rendiconto generale devono essere allegati lo Stato patrimoniale e il conto economico redatti anche mediante l'utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ARIT provvederà a dotarsi del Regolamento di cui all'art. 19 della presente legge nell'ambito del quale apposita Sezione sarà dedicata alle modalità di tenuta della gestione finanziaria.

3. Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione l'ARIT adotta idonei strumenti di contabilità analitica per le cui modalità di tenuta si rinvia al Regolamento di cui al comma 2.

4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 3/2002 recante: ordinamento contabile della Regione Abruzzo.

5. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, l'agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall'anno finanziario 2006».

6. La cessione dei crediti vantati da un'impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex art. 107 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall'intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

7. Le spese per attività progettuali sostenute per eventuali collaborazioni, riferite a spese per investimento a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata, sono escluse dal computo delle spese del personale della Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dei limiti disposti dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), in quanto finanziate con risorse specificatamente destinate allo scopo nell'ambito del piano finanziario dei progetti medesimi. Il complesso della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 è calcolato, altresì, al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Abruzzo di personale per l'esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante dal trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico dello Stato.

8. La spesa determinata ai sensi del precedente comma 7 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005 è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall'art. 1, comma 139, della medesima legge; la giunta regionale, tenuto conto dell'andamento della spesa nel corso dell'esercizio, adotta, anche tramite variazioni al bilancio ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, le misure necessarie a compensare l'eventuale eccedenza del limite di cui all'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005.

9. Per l'anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del consiglio e della giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformità e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, non superino l'ammontare dell'anno 2004 diminuito del 1%.

10. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia di assunzioni di personale per il triennio 2006-2008 le medesime norme sono estese agli enti strumentali della Regione.

11. Le disposizioni di cui al precedente comma 10 non si applicano alle ASL per assicurare i livelli essenziali di assistenza. È abrogato il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 14 aprile 1992, n. 28 nella parte in cui sottopone al controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni delle ASL concernenti la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa del personale. Le ASL inviano alla Regione Abruzzo - Direzione sanità, entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni concernenti le rispettive dotazioni organiche nonché le relative variazioni ai soli fini conoscitivi e ricognitivi. In armonia a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di procedure concorsuali e mobilità del personale, le aziende sanitarie regionali per la copertura dei posti in pianta organica risultanti vacanti, prioritariamente esperiscono procedure di mobilità compartimentali e intercompartimentali. I direttori delle aziende sanitarie regionali sono autorizzati ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 della prestazione degli ex lavoratori socialmente utili in servizio presso le ASL alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Le norme di cui al precedente comma 10, limitatamente al periodo precedentemente indicato, non si applicano all'Agenzia regionale sanitaria la quale, previa fissazione dei criteri da parte della giunta regionale e sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata alla definizione delle rispettive dotazioni funzionali, nel rispetto delle leggi istitutive. Sono a carico delle ASL gli oneri relativi al proprio personale comandato presso l'agenzia regionale sanitaria.

13. Le disposizioni di cui al precedente comma 10, non si applicano altresì all'agenzia regionale per la tutela ambientale, per la quale si rinvia a quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 41 recante: provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA), e all'agenzia regionale per l'informatica e la telematica la cui relativa quota di risparmio è posta a carico degli altri enti strumentali della Regione.

14. All'art. 1, comma 8 della legge regionale 14 febbraio 2000, n. 9 recante: Istituzione dell'Avvocatura regionale, le parole «L'incarico di direzione dell'Avvocatura regionale è conferito dalla giunta regionale con modalità selettiva da determinarsi con specifico regolamento di giunta» sono soppresse. La disciplina di conferimento dell'incarico di direzione della struttura speciale di supporto avvocatura regionale è pertanto ricondotta alle disposizioni di carattere generale in vigore per gli incarichi di direzione e di responsabile delle strutture speciali di supporto. Nelle more del conferimento dell'incarico di cui al presente comma 1, la giunta regionale è autorizzata a nominare, su proposta del Presidente, un direttore provvisorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 della legge regionale n. 9/2000. Le disposizioni regolamentari incompatibili o in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono abrogate.

15. L'art. 2 della legge regionale 17/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Ufficio di diretta collaborazione del presidente). — 1. Il Presidente della giunta regionale si avvale, in conformità all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di un ufficio di diretta collaborazione con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria, anche particolare, e per le relazioni interne ed esterne.

2. La giunta regionale con apposito atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il funzionamento e l'articolazione dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, configurandolo come unità organizzativa complessa ed articolata e prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che articolazioni organizzative semplici.

3. Le unità organizzative e le dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura speciale di supporto «Gabinetto della presidenza» ed alla «Segreteria del presidente» concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e la dotazione organica dell'ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ed i responsabili delle articolazioni organizzative complesse che lo compongono devono essere muniti di esperienze professionali adeguate alla funzione da svolgere e possono essere scelti tra: personale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione; personale a tempo indeterminato in servizio presso altre pubbliche amministrazioni; soggetti esterni all'amministrazione regionale, ivi compreso il personale di aziende o organismi privati.

5. I responsabili di cui al comma 4 del presente articolo, se dipendenti della pubblica amministrazione, sono collocati al di fuori del ruolo organico del personale dipendente, senza diritto agli assegni, per il periodo dell'incarico; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio.

6. Il responsabile dell'ufficio di diretta collaborazione è nominato dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene anche previsto il compenso che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i direttori della giunta regionale. È altresì prevista un'indennità annua pari alla retribuzione di risultato più elevata prevista per i direttori.

7. I responsabili delle articolazioni organizzative complesse che compongono l'ufficio di diretta collaborazione sono nominati dal Presidente della giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene disposto per ciascun responsabile il compenso, che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i dirigenti di servizio della giunta regionale. È altresì prevista un'indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di servizio.

8. All'articolazione organizzativa complessa preposta allo svolgimento dei compiti di segreteria è assegnata, oltre che il responsabile, la dotazione organica di numero otto unità di personale non dirigenziale prevista dalla tabella allegata alla presente legge. Il Presidente della giunta regionale, nei limiti di quattro unità, può disporre con richiesta nominativa l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni di cui all'art. 5 della presente legge. Al personale spetta il trattamento di lavoro di cui all'art. 8 della presente legge.

9. Nelle articolazioni organizzative complesse dell'ufficio di diretta collaborazione del Presidente diverse da quella preposta allo svolgimento di compiti di segreteria confluisce la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'attuale struttura speciale di supporto gabinetto della presidenza».

16. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2001 è abrogato.

17. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2001 è sostituito nei seguenti termini:

«5. I Responsabili delle segreterie di cui al presente articolo possono essere scelti:

- tra il personale regionale;
- tra il personale della pubblica amministrazione;
- tra soggetti esterni;

tutti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.

I predetti responsabili, se dipendenti da pubblica amministrazione, possono essere collocati in aspettativa senza assegni; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza di previdenza ed anzianità di servizio».

18. All'art. 4 della legge regionale n. 17/2001 è aggiunto il seguente comma:

«8. Per l'attribuzione delle mansioni superiori si rinvia alle disposizioni previste dall'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

19. All'esito dell'entrata in vigore dell'atto di organizzazione di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2001 e del decreto del Presidente della giunta regionale di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo sono abrogati l'art. 13, comma 1, lettera a), l'art. 14, comma 2, lettera a) e l'art. 15 della legge regionale 14 settembre 1999, n. 77.

20. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2001 recante: disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della giunta regionale, è sostituito nei seguenti termini:

«4. Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la giunta regionale e il consiglio regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione. Sono altresì assicurate le spettanze relative alle missioni e all'indennità di disagio chilometrica, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché un compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. Nei casi di impossibilità a fruire del pasto durante le trasferte verrà comunque corrisposto un rimborso forfettario, così come disposto dalla vigente normativa in materia. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza con cadenza biennale possono rideterminare, previa concertazione sindacale, in armonia con i principi di contenimento della spesa per la finanza pubblica, le indennità di cui al presente comma».

21. Il comma 3, dell'art. 5, della legge regionale n. 18/2001 è modificato come segue: «I consiglieri segretari e i presidenti delle commissioni permanenti, di vigilanza e della giunta per il regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unità organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla categoria D. Conseguentemente è adeguata la tabella C».

22. Al comma 3, dell'art. 6 della legge regionale n. 18/2001 sono abrogate le parole «in possesso dei requisiti per l'accesso alla categoria D» e dopo le parole «Presidente del gruppo» sono aggiunte le parole «nonché al personale di cui all'art. 5 comma 3».

23. Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, gli enti strumentali, le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale e le società a prevalente capitale pubblico assumono il predetto personale, previo superamento di prova d'idoneità, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge.

Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla legge n. 410/1999 recante: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, gli enti locali, possono assumere il predetto personale, previo superamento di prova di idoneità, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge.

Al fine di garantire il coordinamento e l'omogenea applicazione delle modalità di assunzione, gli enti interessati sono tenuti a comunicare, entro il termine di giorni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali della giunta regionale, la disponibilità dei posti che intendono conferire ai lavoratori dipendenti degli ex consorzi agrari.

Agli Enti di cui al presente comma che procedano effettivamente alle predette assunzioni e che rientrano nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, si applicano le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa di cui al presente articolo con riferimento alla maggiore spesa derivante dai contratti stipulati.

24. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 96/1996 è sostituito dal seguente:

«La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei comuni, delle province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3».

25. Dopo il comma 3, dell'art. 27, della legge regionale n. 96/1996 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli assegnatari che, per giustificati motivi, abbiano omissso di presentare la richiesta documentazione reddituale per uno o più anni possono presentarla successivamente e chiedere che il canone sia ricalcolato in base alla nuova documentazione prodotta. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari dovranno versare all'Ente gestore diritti nella misura di euro 100,00 per ogni anno oggetto di ricalcolo, mentre per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge, i diritti dovuti dagli assegnatari all'Ente gestore, per ogni anno di ricalcolo, sono determinati in euro 20,00 per ogni anno».

26. Il comma 1 dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è modificato come segue: le parole: «alla data del 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole: «alla data del 30 aprile 2006».

27. Il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è modificato come segue le parole: «al 1° luglio 1995» sono sostituite dalle parole: «alla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000».

28. La lettera a) del comma 4 dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è sostituita dalla seguente: «al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 aprile 2006».

29. Il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è sostituito dal seguente: «Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'ente gestore, su segnalazione del comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della legge regionale n. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva».

30. Il comma 9 dell'art. 36 della legge regionale n. 96/1996 è sostituito dal seguente: «Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000».

31. Al fine di consentire ai piccoli comuni di poter utilizzare proficuamente le risorse assegnate con la legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2005), al quarto comma dell'art. 242 della medesima le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre».

32. I soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 146 recante: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e successive integrazioni e modificazioni, possono effettuare la definizione automatica della propria posizione tributaria secondo le seguenti disposizioni:

a) la definizione automatica deve riguardare tutti gli anni dal 2000 al 2005;

b) i soggetti passivi che hanno omissso di versare il tributo e non hanno presentato la prescritta dichiarazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 146/1998, devono presentare a sanatoria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione con le modalità previste dal suddetto art. 7, per le annualità oggetto di definizione automatica e liquidare l'imposta dovuta, con le modalità di cui alla successiva lettera d);

c) i soggetti passivi che hanno versato il tributo in misura insufficiente, devono presentare una dichiarazione integrativa con le stesse modalità previste dal citato art. 7 e liquidare l'imposta dovuta a saldo;

d) la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d'imposta del tributo omissso o insufficiente. Il versamento, maggiorato degli interessi legali, da calcolare per ogni annualità a decorrere dal termine di presentazione della dichiarazione, può essere effettuato in quattro rate, scadenti rispettivamente il 30 settembre 2006, 30 settembre 2007, 30 settembre 2008 e 30 settembre 2009;

e) il perfezionamento della procedura di definizione automatica comporta l'estinzione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 146/1998;

f) la definizione automatica può essere altresì utilizzata dai soggetti passivi nei confronti dei quali sia stato emesso avviso di accertamento del tributo, a prescindere se lo stesso sia scaduto o pendente presso la competente commissione tributaria.

Le somme dovute per la definizione automatica del tributo evaso e gli interessi legali di cui al presente comma, lettera d), vanno versati direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione della causale.

33. I consorzi di bonifica sono autorizzati all'uso della risorsa finanziaria di cui alla legge regionale n. 70/1998, derivata dall'economia accertata dalla giunta regionale con la deliberazione n. 819 del 30 settembre 2003 per il ripiano del disavanzo finanziario in deroga ai termini individuati dal piano del 1° gennaio 2000.

34. La percentuale di riduzione del 40% riportata nelle lettere a), b), c) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 68/1999 è elevata al 60%. La percentuale del 50% riportata nella lettera d) del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 68/1999 è elevata al 90%.

Art. 2.

Modifica art. 7 della legge regionale n. 18/2001

L'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Disposizioni particolari per le segreterie dei gruppi consiliari) viene soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. A ciascun gruppo è riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.

2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.

3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e sono utilizzati per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo.

4. Il servizio legislativo del consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.

5. È vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.

6. I contributi previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'ufficio di presidenza sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all'anno precedente.

7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di categoria D.

8. Con apposita deliberazione dell'ufficio di presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonché la tipologia delle spese ammissibili.

9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 8 giugno 2006

DEL TURCO

06R0491

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 13.

Disposizioni in materia di immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 ed 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 20 del 15 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, sono disciplinati dalle norme contenute nella presente legge.

Art. 2.

Definizione rapporti per la cessione di unità produttive e loro pertinenze

1. La definitiva cessione in favore di manuali coltivatori, singoli o associati, dei terreni e delle relative pertinenze destinati alla costituzione di imprese agricole diretto-coltivatrici è effettuata sulla base del prezzo determinato secondo le modalità di cui al successivo art. 3, a condizione che il richiedente risulti in possesso dei seguenti requisiti:

a) risulti possessore dell'unità produttiva oggetto della cessione già dalla data del 23 giugno 1976, corrispondente alla data di entrata in vigore della legge n. 386/1976;

b) sia stata riconosciuta dai competenti uffici la qualifica di lavoratore manuale della terra ai sensi dell'art. 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230, o siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 9, che definisce l'imprenditore agricolo professionale.

2. I terreni e le relative pertinenze non posseduti alla data del 23 giugno 1976 sono alienati in favore degli attuali possessori, in base a titolo di legge o a situazione di fatto consolidata da almeno un quinquennio, al prezzo e alle condizioni di cui al successivo art. 4, purché al richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale lavoratore della terra di cui al comma 1 lettera b) del presente articolo.

3. All'accertamento del possesso dei requisiti previsti dai commi 1 e 2 provvedono le competenti strutture dell'AR.S.I.A.M. preposte alla gestione delle attività di Riforma Fondiaria anche sulla base della documentazione esistente agli atti del soppresso E.R.S.A.M., dell'Ispettorato provinciale per l'agricoltura o degli enti mutualistici e assicurativi o di altri uffici pubblici, ovvero mediante dichiarazione resa da almeno due testimoni ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, verificata da parte degli uffici dell'agenzia.

4. In caso l'originario possessore sia deceduto o comunque ceduto il possesso, la cessione può aver luogo, al prezzo e alle condizioni di cui all'art. 3 o all'art. 4, in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 29 maggio 1967, n. 379 (discendente diretto dell'originario possessore, coniuge o altro avente diritto), sempre che al soggetto richiedente sia stata riconosciuta la qualifica di manuale lavoratore della terra di cui al punto 1 lettera b) del presente articolo.

Art. 3.

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento delle somme dovute per l'acquisizione dei beni posseduti prima del 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, è determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

a) l'indennità di espropriazione corrisposta al proprietario originario ridotta di un terzo;

b) la somma corrispondente ai due terzi dei costi delle opere realizzate dall'Ente di Sviluppo, al netto dei contributi statali;

c) i pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrali e effettuati dall'Ente di Sviluppo, maggiorati degli interessi legali.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), devono essere versati in favore dell'AR.S.I.A.M. gli interessi sulle somme di cui alle lettere a) e b), in base al piano di ammortamento trentennale con decorrenza dalla data del rapporto di fatto, predisposto dall'ufficio dell'agenzia preposto, le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari o per debiti poderali non rimborsati all'ente di sviluppo, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, misure catastali o frazionamenti resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo - sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici dell'agenzia. Decorso tale termine valgono il prezzo e le condizioni di vendita stabiliti dall'art. 4.

4. Ove l'unità o la quota poderale da cedere siano state interessate da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, realizzate in violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione è subordinata alla sanatoria di legge ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dal possessore.

Art. 4.

Determinazione dei prezzi e modalità di versamento per i beni posseduti dopo il 23 giugno 1976

1. Il prezzo di vendita in favore dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è determinato valutando la qualità del terreno riferita all'epoca dell'esproprio sulla base dei valori agricoli medi della Commissione tecnica provinciale espropri competente per territorio, con riferimento all'anno di inizio del possesso dell'unità produttiva, - maggiorando il relativo importo degli interessi legali relativi agli ultimi cinque anni e del costo rivalutato delle eventuali opere realizzate dall'Ente di sviluppo dopo tale data.

2. Oltre al prezzo determinato ai sensi del comma 1, devono essere versate in favore dell'AR.S.I.A.M. le somme relative ai debiti gravanti sul fondo per oneri fondiari, per debiti poderali non rimborsati all'Ente di sviluppo e per pagamenti di indennità miglioratorie per lodo arbitrale effettuati dallo stesso Ente, maggiorati degli interessi legali, nonché le spese sostenute per oneri relativi ad eventuali misurazioni, misure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto.

3. Per il pagamento del prezzo dovuto, su richiesta dell'acquirente può essere concessa una dilazione al tasso legale e per una durata massima di dieci anni con iscrizione di ipoteca nei modi di legge.

4. Il prezzo e le condizioni di vendita di cui al presente articolo - sono validi se il richiedente esprime il proprio assenso alla stipula del contratto entro sei mesi dalla data di comunicazione del prezzo da parte dei competenti uffici dell'AR.S.I.A.M. Decorso tale termine, il fondo ritorna nella piena disponibilità dell'Agenzia.

5. Ove l'unità poderale o la quota da cedere siano state interessate da opere complementari e funzionali alla coltivazione del fondo, realizzate in violazione delle norme in materia urbanistica, la cessione è subordinata alla sanatoria di legge ed il prezzo viene determinato al netto dell'incremento di valore derivante dalle opere abusive realizzate dal possessore.

Art. 5.

Integrazioni e pertinenze di unità produttive

1. Eventuali quote integrative di terreno, nonché le pertinenze (case coloniche pozzi, ecc.) delle unità cedute, possedute alla data del 23 giugno 1976, sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'art. 3. Le quote integrative e le pertinenze delle unità produttive possedute dopo la medesima data sono alienate con le modalità e al prezzo previsti dall'art. 4.

Art. 6.

Affrancazioni

1. Il disposto del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 386/1976 si applica a favore degli eredi, oggi possessori anche quando l'assegnatario originario sia deceduto prima della data di entrata in vigore della medesima legge e, comunque, dopo aver pagato la quindicesima annualità del prezzo di assegnazione.

2. È riconosciuta, altresì, agli eredi legittimi dell'assegnatario la facoltà di affrancare pro-indiviso l'unità produttiva pagando, in unica soluzione, le eventuali annualità di ammortamento non corrisposte dal loro dante causa, nonché tutti gli altri debiti eventualmente gravanti sull'unità produttiva.

Art. 7.

Limitazioni, vincoli e divieti

1. Le limitazioni, i vincoli e i divieti posti dalla vigente normativa statale e regionale in ordine ai beni di riforma fondiaria cessano, ove specifiche disposizioni di legge non prevedano termini più brevi, al compimento del trentesimo anno dalla data di assegnazione o dalla data di inizio del possesso del bene da parte del primo assegnatario o primo possessore.

2. Il divieto di alienazione previsto dalle vigenti norme nel caso non siano trascorsi almeno cinque anni dalla vendita si applica anche nel caso in cui l'acquirente non abbia beneficiato di agevolazioni fiscali.

Art. 8.

Variazioni strumenti urbanistici

1. Nei casi in cui lo strumento urbanistico del comune muti l'originaria destinazione agricola dell'agro in cui ricade il fondo si applicano le seguenti disposizioni:

a) quando non sia stato stipulato il contratto di assegnazione e vendita, la superficie interessata al mutamento di destinazione deve essere alienata, preferibilmente al possessore, alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 386/1976;

b) per i terreni per i quali risulta già stipulato il contratto di assegnazione e vendita, il mutamento di destinazione non pregiudica il diritto al riscatto o all'affrancazione da definire alle condizioni previste nello stesso contratto.

Art. 9.

Ripresa di possesso di Unità produttive

1. Alla ripresa di possesso dei terreni a seguito di rinuncia, rifiuto del prezzo di vendita, revoca annullamento del contratto di vendita, sentenza favorevole, mancanza di requisiti, si procede con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AR.S.I.A.M., sempreché il terreno non sia stato posseduto e lavorato da oltre 10 anni da altro lavoratore esclusivo della terra, in tal caso si applicano le definizioni di cui all'art. 2.

Art. 10.

Revoca assegnazione terreni e annullamento contratti di vendita

1. In caso di violazione del vincolo di destinazione, la revoca dell'assegnazione o l'annullamento del contratto di vendita sono disposti, con provvedimento motivato, limitatamente alla superficie interessata all'abusivismo edilizio. Sono considerate destinazioni agricole, oltre alle ordinarie pratiche agricole e agroalimentari, anche quelle di agriturismo e piscicoltura.

Art. 11.

Terreni occupati da costruzioni abusive

1. I terreni che ritornano nella disponibilità dell'AR.S.I.A.M. a seguito di revoca o rinuncia o azioni giudiziarie, e la cui destinazione agricola di cui all'art. 10 risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di opere abusive, sono considerati non più utilizzabili ai fini agricoli e, pertanto, alienabili ai sensi dell'art. 11 della legge n. 386/1976, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attivata presso il comune competente.

Art. 12.

Criteri di assegnazione

1. Le unità produttive in disponibilità e non utilizzate direttamente dall'AR.S.I.A.M., vengono alienate al prezzo determinato dalla competente Agenzia del territorio prioritariamente in favore dei confinanti in possesso dei requisiti di legge, sulla base di criteri stabiliti dalla stessa Agenzia ed alle condizioni di acquisto riferito ai requisiti soggettivi dell'acquirente.

2. Nel caso in cui l'area è richiesta in concessione o in vendita da soggetti singoli o società senza fine di lucro per uso di interesse collettivo, la vendita viene effettuata con la procedura di cui al comma 1 ed il prezzo ridotto del 50% di quello definito dall'agenzia del territorio.

3. In caso di mancato esercizio della prelazione i terreni saranno messi in vendita all'asta.

Art. 13.

Cessioni a cooperative agricole

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi, di terreni destinati e utilizzati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono effettuate, con vincolo di destinazione decennale, al prezzo stabilito dalla competente agenzia del territorio, ridotto di un terzo, sempreché l'area sia stata effettivamente utilizzata nell'ultimo triennio da attività agricole e annesse.

Art. 14.

Immobili suscettibili di utilizzazioni complementari all'agricoltura, forestali o extra-agricole

1. Le opere, i terreni ed i fabbricati di riforma fondiaria destinati o destinabili ad uso di pubblico generale interesse, ovvero «a fini di assistenza di educazione e di culto e ad uso di interesse collettivo e di servizi di trasporto e turismo non utilizzabili direttamente dall'AR.S.I.A.M., possono essere trasferiti gratuitamente previa approvazione della giunta regionale, in proprietà agli enti pubblici, agli enti assistenziali riconosciuti, a enti ecclesiastici che ne facciano richiesta. A tal fine l'agenzia predisporrà un elenco degli immobili che si intendono trasferire».

2. Gli immobili non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, ovvero quelli ricompresi nell'elenco di cui non sia richiesto il trasferimento gratuito entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono alienati mediante ricorso a procedura concorsuale di gara pubblica al prezzo base fissato dalla competente agenzia del territorio.

3. Per l'alienazione di opere, terreni e fabbricati, non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, non si fa luogo alla procedura concorsuale ove il bene sia richiesto in cessione, al prezzo stabilito dalla competente agenzia del territorio ridotto al 50%, da enti pubblici, da enti assistenziali riconosciuti o da enti ecclesiastici e da associazioni senza fine di lucro.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, è autorizzata l'alienazione a favore degli attuali possessori al prezzo di vendita determinato dalla sommatoria dei seguenti importi:

a) il valore di stima determinato dall'agenzia del territorio, al netto delle migliori effettivamente apportate, purché documentata con perizia giurata la relativa spesa;

b) la somma dei canoni concessori o d'uso, come determinati dall'agenzia del territorio, e delle spese sostenute a qualunque titolo dall'ERSAM e dall'AR.S.I.A.M., nonché quelle per oneri relativi a eventuali misurazioni, misure catastali o frazionamenti, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.

5. Si intendono attuali possessori, oltre i soggetti titolari di precedente atto di concessione, o loro eredi, quanti altri hanno conseguito, senza violenza o clandestinità, la disponibilità materiale del bene almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente legge.

6. A richiesta dell'acquirente, il pagamento del prezzo può essere dilazionato sino a due terzi del suo importo, in dieci annualità costanti maggiorate del saggio d'interesse legale corrente all'atto della stipula, con iscrizione di ipoteca nei modi di legge. Al prezzo base fissato dall'Agenzia del territorio, ai possessori da almeno 10 anni, è applicato l'abbattimento di un terzo del prezzo d'acquisto.

7. Ove il bene da cedere sia stato interessato da violazioni delle norme in materia urbanistica, la cessione prescinde dalla intervenuta o meno sanatoria e il relativo prezzo di cui al comma precedente è determinato in relazione al valore attuale del bene, al netto dell'incremento derivante dalle opere abusive realizzate.

8. Ai concessionari o locatari di fabbricati destinati ad uso di prima casa anche dei propri eredi, che siano in regola con il pagamento dei relativi canoni, come determinati dal cessato ente di sviluppo e successivamente aggiornati dall'agenzia del territorio, si applica l'abbattimento del 40 per cento del prezzo d'acquisto, come determinato dall'agenzia del territorio, ai sensi del comma 10 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1993, n.560.

Art. 15.

Vincoli di destinazione d'uso

1. Gli immobili trasferiti a titolo gratuito, ai sensi del comma 1 dell'art. 14, sono soggetti al vincolo della destinazione d'uso. Tale vincolo sarà specificatamente indicato negli atti di cessione gratuita degli immobili e ne dovrà essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

2. Nel caso in cui gli immobili, o parte di essi, per causa non di forza maggiore, vengano distolti dagli usi per i quali sono stati trasferiti gratuitamente, ovvero ceduti ad altri soggetti che non perseguono l'uso o le finalità di cui al precitato comma 1 dell'art. 14, i relativi atti di cessione saranno ritenuti risolti e i beni ritorneranno ipso-iure nella piena proprietà dell'AR.S.I.A.M.

Art. 16.

Spese per la formalizzazione degli atti e destinazione somme introitate

1. Le spese per la formalizzazione degli atti di trasferimento del diritto di proprietà degli immobili, di cui alla presente legge, sono a carico dei cessionari.

2. Le somme introitate dall'AR.S.I.A.M., ai sensi della presente legge, sono reimpiegate dall'Agenzia per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ad eccezione di quelle relative alle rate di ammortamento del prezzo dei poderi e delle quote in scadenza dopo l'entrata in vigore della legge n. 386/1976 e rientranti nelle fattispecie di cui al precedente art. 3, da versare al Ministero dell'economia e delle finanze.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 luglio 2006

IORIO

06R0400

LEGGE REGIONALE 7 luglio 2006, n. 14.

Sostituzione dell'art. 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12: «Riordino e ridefinizione delle comunità montane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 20 del 15 luglio 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 27 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12, recante: «Riordino e ridefinizione delle comunità montane» è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (*Organizzazione delle funzioni dirigenziali*). — 1. Le comunità montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono stabilire che, in mancanza di altro personale con qualifica dirigenziale oltre il segretario, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del testo unico siano attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, prevedendo altresì i criteri e le modalità per l'attribuzione».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 7 luglio 2006

IORIO

06R0401

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	PERUGIA	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
90018	TERMINI IMERESE (PA)	CESEL SERVIZI	Via Garibaldi, 33	091	8110002	8110510
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma
 fax: 06-8508-4117
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
 ☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 400,00 - semestrale € 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 285,00 - semestrale € 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 780,00 - semestrale € 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 652,00 - semestrale € 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 320,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 185,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 180,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 6 1 0 2 8 *

€ 2,00